Sentenza del 11/10/2021 n. 27627 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

La società contribuente ha opposto un atto di rettifica e liquidazione di imposta di registro con il quale l'Agenzia, in riferimento all'atto di cessione di azienda registrato il (---) ha rettificato il valore dell'avviamento e della componente immobiliare ceduta. Il ricorso è stato respinto in primo grado. La società ha proposto appello che è stato rigettato dalla CTR su rilievo che essa ricorrente avrebbe riproposto complessivamente le medesime eccezioni già esaminati dai giudici di primo grado senza aggiungere alcun riferimento e contestazione alle motivazioni della sentenza; inoltre il giudice d'appello ha ritenuto la correttezza dell'atto impositivo Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi a sette motivi. Si è costituita l'Agenzia delle entrate con controricorso.

In data 29 luglio 2021 la società contribuente ha depositato un'istanza per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, per intervenuta definizione agevolata, rappresentando che la società ha chiesto di volersi avvalere delle disposizioni del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, e ha pagato in unica soluzione l'importo richiesto da Equitalia, allegando il relativo bollettino postale (il pagamento risulta effettuato il (---)).

Pertanto il giudizio deve dichiararsi estinto per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021

Documenti citati

Elenco citati

Questo documento non contiene citati.

Documenti collegati

- Normativa

- Prassi
- Giurisprudenza